

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 780/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo ..... 3
- \* Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento ..... 4
- \* Regolamento (CE) n. 782/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ..... 6
- \* Regolamento (CE) n. 783/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ..... 8
- Regolamento (CE) n. 784/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 12
- \* Regolamento (CE) n. 785/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto ..... 14

* Regolamento (CE) n. 786/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese .....	17
Regolamento (CE) n. 787/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1998 (secondo periodo) .....	23
* Regolamento (CE) n. 788/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, relativo alla vendita, nell'ambito della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate .....	25

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/256/CE:

* Decisione del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE .....	32
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 779/98 DEL CONSIGLIO**

del 7 aprile 1998

**relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli, ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia; che occorre adottare una disposizione che permetta alla Commissione di stabilire le modalità di applicazione specifiche necessarie per l'attuazione del nuovo regime di importazione, fatte salve le disposizioni previste agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti<sup>(1)</sup>;

considerando che, per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo di importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86<sup>(2)</sup>, ha stabilito il regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, in base alla decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CE-Turchia; che le disposizioni relative all'agricoltura previste da detta decisione sono state abrogate con la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia; che di conseguenza è quindi necessario abrogare anche il regolamento (CEE) n. 4115/86;

considerando che occorre inoltre porre termine alle concessioni tariffarie per i tre prodotti originari della Turchia di cui al regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia<sup>(3)</sup>;

considerando che la decisione del Consiglio di associazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998; che, data l'urgenza, è opportuno prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i prodotti enumerati nell'allegato II del trattato CE, originari della Turchia, ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, le modalità di applicazione relative all'attuazione del regime di importazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercati nel settore dei grassi<sup>(4)</sup> o, a seconda dei casi, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94.

*Articolo 2*

Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione (GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1620/97 (GU L 224 del 14. 8. 1997, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 540/96 (GU L 79 del 29. 3. 1996, pag. 8).

<sup>(4)</sup> GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 4115/86 è abrogato.

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 3010/95 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, originari di Malta.»

2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

*«Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta indicati nell'allegato del presente regolamento

sono soggette ai dazi doganali ivi precisati per ciascun prodotto.»

*«Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le regole in materia di origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.»

3) L'allegato I, relativo all'elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari di Malta, è intitolato «Allegato».

4) L'allegato II, relativo all'elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari della Turchia, è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. BLUNKETT

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 780/98 DEL CONSIGLIO**

del 7 aprile 1998

**che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo <sup>(3)</sup>, detto regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustificherebbe l'adozione di misure appropriate;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96, la procedura definitiva per l'adozione di misure appropriate, in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, deve essere stabilita anteriormente al 30 giugno 1997;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1488/96 al fine di stabilire detta procedura;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96 è sostituito dal testo seguente:

«In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, il Consiglio può stabilire, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, misure opportune.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il presidente*

D. BLUNKETT

<sup>(1)</sup> GU C 386 del 20. 12. 1997, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU C 104 del 6. 4. 1998.<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 781/98 DEL CONSIGLIO**

**del 7 aprile 1998**

**che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia<sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti<sup>(4)</sup>,

considerando che occorre che il principio della parità di trattamento sia enunciato tra le norme fondamentali dei testi statuari della funzione pubblica comunitaria e non solo a proposito delle assunzioni;

considerando che bisogna invitare le istituzioni a definire di comune accordo le azioni positive destinate a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 1 bis*

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all'orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il prin-

cipio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni delle Comunità europee mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. Le istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.»;

2) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»

*Articolo 2*

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1) all'articolo 10 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 1 bis, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 7 dello statuto, che riguardano rispettivamente la parità di trattamento, la classificazione degli impieghi in categorie, quadri e gradi, e l'assegnazione dei funzionari.»;

2) all'articolo 12, il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»;

3) all'articolo 53 è aggiunto il comma seguente:

«Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 1 bis dello statuto che riguardano la parità di trattamento tra funzionari.»;

<sup>(1)</sup> GU C 144 del 16. 5. 1996, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU C 85 del 17. 3. 1997, pag. 128.

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 24 maggio 1993.

<sup>(4)</sup> Parere espresso il 23 aprile 1997.

4) il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 83*

Sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 1 bis e 11, dell'articolo 12, primo comma, dell'articolo 14, dell'articolo 16, primo comma, degli articoli 17, 19 e 22, dell'articolo 23, primo e secondo comma, e dell'articolo 25, secondo comma dello statuto relative

ai diritti e doveri del funzionario e quelle degli articoli 90 e 91 dello statuto relative ai mezzi di ricorso.».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. BLUNKETT

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 782/98 DEL CONSIGLIO****del 7 aprile 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime della pesca e dell'acquacoltura <sup>(4)</sup>, l'obiettivo generale della politica comune della pesca è quello di proteggere e di conservare le risorse acquatiche marine vive;

considerando che, in occasione della decima sessione straordinaria svoltasi a San Sebastián, in Spagna, dal 22 al 29 novembre 1996, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato due raccomandazioni riguardanti la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo; che l'ICCAT ha inoltre raccomandato alcune norme specifiche per quanto riguarda le taglie minime allo sbarco di tonno rosso; che tutte queste raccomandazioni si basano su pareri scientifici;

considerando che, nell'ambito degli obblighi internazionali della Comunità e onde tener conto in particolare della futura adesione della Comunità all'ICCAT, è opportuno attuare queste raccomandazioni per evitare un'eccessiva pressione di pesca sul tonno rosso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1626/94 <sup>(5)</sup> deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 3 bis*

1. La pesca del tonno rosso col cianciole è proibita nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto.
2. È proibito utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno.»

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU C 104 del 6. 4. 1998.

<sup>(3)</sup> GU C 73 del 9. 3. 1998.

<sup>(4)</sup> GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 171 del 6. 7. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1075/96 (GU L 142 del 15. 6. 1996, pag. 1).

2) all'allegato IV:

— il seguente testo sostituisce la corrispondente voce:

«Specie	Taglia minima
Thunnus Thynnus	70 cm o 6,4 kg (**)

(\*\*) Tuttavia, è autorizzato a sbarcare fino al 15 % nel numero di esemplari di pesci che pesano tra 1,8 kg e 6,4 kg, catturati fortuitamente.»

— la precedente nota in calce (\*\*) diventa la nota (\*\*\*)

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. BLUNKETT

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 783/98 DEL CONSIGLIO**

del 7 aprile 1998

**che modifica il regolamento (CE) n. 45/98 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'aquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 <sup>(2)</sup> stabilisce, per alcuni stock e gruppi di stock ittici, i TAC per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che è auspicabile fissare nuovi TAC per il 1998 al fine di limitare le catture di numerosi altri stock o gruppi di stock ittici nel Mare del Nord; che tali TAC dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle contenute negli allegati I e II del presente regolamento sono inserite, rispettivamente, negli allegati I e III del regolamento (CE) n. 45/98 nelle parti relative alle specie appropriate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

D. BLUNKETT

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

## ALLEGATO I

<b>Specie:</b> Rombo giallo <i>Lepidorhombus spp.</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , Mare del Nord <sup>(1)</sup>
België/Belgique 10 Danmark 10 Deutschland 10 Ελλάδα España France 50 Ireland Italia Luxembourg Nederland 40 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 2 880 CE 3 000 TAC 3 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità
<b>Specie:</b> Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , Mare del Nord <sup>(1)</sup>
België/Belgique 780 Danmark 1 720 Deutschland 840 Ελλάδα España France 160 Ireland Italia Luxembourg Nederland 590 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 20 United Kingdom 17 960 CE 22 070 TAC 22 070	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità
<b>Specie:</b> Rombo chiodato <sup>(2)</sup> <i>Psetta maxima</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , Mare del Nord <sup>(1)</sup>
België/Belgique 660 Danmark 1 410 Deutschland 360 Ελλάδα España France 170 Ireland Italia Luxembourg Nederland 5 000 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 10 United Kingdom 1 390 CE 9 000 TAC 9 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità <sup>(2)</sup> Compreso il rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )

<b>Specie:</b> Razze <i>Rajidae</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , Mare del Nord <sup>(1)</sup>
België/Belgique 1 020 Danmark 40 Deutschland 50 Ελλάδα España France 160 Ireland Italia Luxembourg Nederland 870 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 3 920 CE 6 060 TAC 6 060	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità
<b>Specie:</b> Limanda <sup>(2)</sup> <i>Limanda limanda</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , Mare del Nord <sup>(1)</sup>
België/Belgique 820 Danmark 3 080 Deutschland 4 620 Ελλάδα España France 320 Ireland Italia Luxembourg Nederland 18 630 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 10 United Kingdom 2 590 CE 30 070 TAC 30 070	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità <sup>(2)</sup> Compresa la passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )
<b>Specie:</b> Limanda <sup>(2)</sup> <i>Microstomus kitt</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , Mare del Nord <sup>(1)</sup>
België/Belgique 650 Danmark 1 790 Deutschland 230 Ελλάδα España France 490 Ireland Italia Luxembourg Nederland 1 490 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 20 United Kingdom 7 330 CE 12 000 TAC 12 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità <sup>(2)</sup> Compresa la passera lingua di cane ( <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> )

## ALLEGATO II

Stock			Tipo di TAC A = analitico P = precauzionale	Applicazione degli art. 3 e 4 del reg. (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'art. 5 (2) del reg. (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	nome latino				
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus</i> spp.	Ila ( <sup>1</sup> ), Mare del Nord ( <sup>1</sup> )	P	1	0
Rana pescatrice	<i>Lophius</i> spp.	Ila ( <sup>1</sup> ), Mare del Nord ( <sup>1</sup> )	P	1	0
Rombo chiodato e rombo liscio	<i>Psetta maxima</i> & <i>scophthalmus rhombus</i>	Ila ( <sup>1</sup> ), Mare del Nord ( <sup>1</sup> )	p	1	0
Razze	<i>Rajidae</i> spp.	Ila ( <sup>1</sup> ), Mare del Nord ( <sup>1</sup> )	P	1	0
Limanda e passera pianuzza	<i>Limanda limanda</i> & <i>Platichthys flesus</i>	Ila ( <sup>1</sup> ), Mare del Nord ( <sup>1</sup> )	P	1	0
Limanda e passera lingua di cane	<i>Microstomus kitt</i> & <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ila ( <sup>1</sup> ), Mare del Nord ( <sup>1</sup> )	P	1	0

(<sup>1</sup>) Acque della Comunità.

**REGOLAMENTO (CE) N. 784/98 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	107,2
	624	191,0
	999	149,1
0707 00 05	052	113,1
	066	98,4
	999	105,8
0709 90 70	052	108,8
	999	108,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	52,1
	204	34,6
	212	45,8
	600	39,2
	624	48,8
	999	44,1
0805 30 10	600	85,9
	999	85,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	46,8
	388	93,3
	400	94,4
	404	100,6
	508	95,0
	512	85,8
	524	83,4
	528	87,1
	720	129,8
	804	117,3
	999	93,4
0808 20 50	388	73,9
	512	73,5
	528	87,5
	999	78,3

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 785/98 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 aprile 1998**

**relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale;

considerando che la produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale; che tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa; che è opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto; che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 420/98<sup>(5)</sup>, stabilisce il tasso di conver-

sione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 21 600 t di formaggi Emmental e Gruyère prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3.

*Articolo 2*

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 5 t;
- b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione;
- c) i formaggi sono stati fabbricati almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto;
- d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione:
  - in «Premier choix» in Francia,
  - in «Markenkäse» o «Klasse fein» in Germania,
  - in «Special Grade» in Irlanda,
  - in «I luokka» in Finlandia,
  - in «1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse» in Austria;
  - in «Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé» in Svezia;
- e) il depositante s'impegna:

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'inter-

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 21.

vento. Sempreché ricorra la condizione, relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate della settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto d'ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

### Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1° aprile 1998 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno.

2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1° ottobre 1998 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

### Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 ECU per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,63 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a novanta giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo

corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di centottanta giorni.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, al termine del periodo di novanta giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

### Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al

10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene

esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 ottobre 1998:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 786/98 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 1998****relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97<sup>(4)</sup> ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96<sup>(6)</sup>, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1997 attribuiti ma non utilizzati;

considerando che non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingenziale 1997;

considerando che, dopo l'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 1998 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingenziale 1997 a concorrenza degli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando che è opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 1998;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento rappresentato dall'anno 1995 fissato per la ripartizione dei contingenti del 1998; che tale periodo continua ad essere rappresentativo di una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione dei prodotti di cui trattasi; che, quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Cina inseriti nei contingenti anzidetti nel corso del 1995;

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1998; che, di fatto le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1995; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, poiché l'accesso a tale parte è riservata agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione

<sup>(1)</sup> GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

<sup>(6)</sup> GU L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 47.

per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 1997 e agli importatori che non hanno ottenuto una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 1997; che inoltre appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenze d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specificino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazioni ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ecu, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 <sup>(2)</sup>;

considerando che, vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che gli operatori economici devono espletare all'importazione e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una volta sola all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 1998 la data di scadenza delle licenze d'importazione di redistribuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla redistribuzione per il 1998 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 1997 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 1997 sono redistribuiti a concorrenza degli importi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il quantitativo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare il quantitativo/valore indicato nell'allegato III del presente regolamento. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione per un prodotto determinato solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % della quantità/valore per la quale è stata loro accordata una licenza d'importazione per lo stesso prodotto in base ai regolamenti (CE) n. 1657/96 <sup>(3)</sup> e/o (CE) n. 1140/97 <sup>(4)</sup> della Commissione e gli importatori che dichiarano di non aver ottenuto una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 1657/96 e/o (CE) n. 1140/97.

#### Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino al 6 maggio 1998, alle ore 15, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

#### Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato, coloro i quali possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1995.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1995.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 20. 8. 1996, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 1.

3. Invece dei giustificativi cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

- il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1995 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;
- il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 2021/97 della Commissione<sup>(1)</sup>, e relativa ai prodotti oggetto dei contingenti, può allegare alla domanda di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il valore globale o, se del caso, il quantitativo globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa nell'anno del periodo di riferimento.

4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi, espressi in moneta nazionale.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle

domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, entro e non oltre il 20 maggio 1998, alle ore 10, ora di Bruxelles.

#### *Articolo 6*

Entro e non oltre il 9 giugno 1998, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

#### *Articolo 7*

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 1998. La loro validità non può essere prorogata.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 42.

## ALLEGATO I

## Quantitativi/valori delle quote da redistribuire

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi redistribuiti
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 <sup>(1)</sup>	4 483 572 paia
	6403 51 6403 59	767 358 paia
	ex 6403 91 <sup>(1)</sup> ex 6403 99 <sup>(1)</sup>	1 486 444 paia
	ex 6404 11 <sup>(2)</sup>	4 111 457 paia
	6404 19 10	9 569 315 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	8 780,84 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 524,5 tonnellate
Giocattoli dei codici SA/NC	9503 41 <sup>(3)</sup> 9503 49 <sup>(3)</sup> 9503 90 <sup>(3)</sup>	ECU 272 752 979

<sup>(1)</sup> Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(2)</sup> Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(3)</sup> Esclusi i componenti e gli accessori.

## ALLEGATO II

## Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 <sup>(1)</sup>	3 586 858 paia (80 %)	896 714 paia (20 %)
	6403 51 6403 59	613 886 paia (80 %)	153 472 paia (20 %)
	ex 6403 91 <sup>(1)</sup> ex 6403 99 <sup>(1)</sup>	1 189 155 paia (80 %)	297 289 paia (20 %)
	ex 6404 11 <sup>(2)</sup>	3 289 166 paia (80 %)	822 291 paia (20 %)
	6404 19 10	7 655 452 paia (80 %)	1 913 863 paia (20 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	7 024,68 tonnellate (80 %)	1 756,17 tonnellate (20 %)
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	4 419,24 tonnellate (80 %)	1 104,81 tonnellate (20 %)
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 <sup>(3)</sup> 9503 49 <sup>(3)</sup> 9503 90 <sup>(3)</sup>	ECU 204 564 734 (75 %)	ECU 68 188 245 (25 %)

<sup>(1)</sup> Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(2)</sup> Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(3)</sup> Esclusi i componenti e gli accessori.

## ALLEGATO III

## Quantitativo massimo che può essere richiesto da un importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo prestabilito
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 <sup>(1)</sup>	4 000 paia
	6403 51 6403 59	4 000 paia
	ex 6403 91 <sup>(1)</sup> ex 6403 99 <sup>(1)</sup>	4 000 paia
	ex 6404 11 <sup>(2)</sup>	4 000 paia
	6404 19 10	4 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	4 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	4 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 <sup>(3)</sup> 9503 49 <sup>(3)</sup> 9503 90 <sup>(3)</sup>	90 000 ECU

<sup>(1)</sup> Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(2)</sup> Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(3)</sup> Esclusi i componenti e gli accessori.

**REGOLAMENTO (CE) N. 787/98 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 1998****relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1998 (secondo periodo)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 645/98 della Commissione, del 20 marzo 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre del 1998<sup>(7)</sup> sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1998; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o un'origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo

d'importazione superano, per una data categoria di operatori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che le quantità richieste nelle domande relative alla «Colombia categoria A», alla «Costa Rica categoria A» e «Camerun» superano la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il secondo trimestre del 1998:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

- a) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9893 per l'origine «Colombia», per le domande di titolo della categoria A, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- b) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9202, per l'origine «Costa Rica»; per le domande di titolo della categoria A, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- c) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,7112, per l'origine «Camerun», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.<sup>(7)</sup> GU L 87 del 21. 3. 1998, pag. 10.

- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 788/98 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 1998****relativo alla vendita, nell'ambito della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti; che, al fine di consentire la vendita di prodotti di qualità uniforme, occorre mettere in vendita le carni acquistate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità di applicare una procedura di vendita in due fasi successive per le carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;considerando che occorre effettuare tale vendita conformemente al regolamento (CEE) n. 2539/84 e al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96<sup>(6)</sup>;considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che, per motivi di ordine amministrativo, occorre fissare per l'offerta una quantità minima secondo la prassi commerciale;

considerando che, per motivi pratici, non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli acquirenti devono chiedere titoli di esportazione per la quantità loro attribuita, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98<sup>(9)</sup>; che occorre pertanto adattare il termine per la presa in consegna previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che, ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.<sup>(6)</sup> GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.<sup>(7)</sup> GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.<sup>(9)</sup> GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

- a) — 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,  
 — 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,  
 — 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,  
 — 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,  
 — 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga,  
 — 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,  
 — 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,  
 — 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese,  
 — 100 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento svedese;
- b) — 8 000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,  
 — 8 000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento francese,  
 — 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,  
 — 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- c) — 4 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,  
 — 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della «zona 08» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 125/98 della Commissione<sup>(1)</sup>.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 2

1. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 20.

2. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate di più tempo.

Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 20 aprile 1998.

4. Per essere valida l'offerta o la domanda d'acquisto deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate.

5. Un'offerta o una domanda d'acquisto presentata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) deve prevedere il medesimo numero di quarti anteriori e di quarti posteriori e un prezzo unico per tonnellata per il quantitativo totale di carni non disossate indicato nell'offerta o nella domanda.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

8. L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 12 ECU/100 kg.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2173/79, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale.

#### Articolo 3

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento sull'esito delle offerte o delle domande d'acquisto è inviata mediante telefax a ciascun operatore interessato.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, l'operatore suddetto chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata da telefax di cui al paragrafo 1 e indicare, nella casella 7, uno dei paesi della «zona 08» menzionata all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 788/98]
- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 788/98)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 788/98]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 788/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 788/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 788/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 788/98)
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 788/98]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 788/98)
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 788/98).

#### Articolo 4

1. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari, per tonnellata:

- a 1 600 ECU per i quarti posteriori non disossati,
- a 900 ECU per i quarti anteriori non disossati,
- a 1 600 ECU per i quarti compensati,
- a 2 000 ECU per le carni disossate dei codici da INT 12 a INT 17 e INT 19,
- a 1 500 ECU per le altre carni disossate.

#### Articolo 5

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine per la presa in consegna è fissato a 45 giorni.

#### Articolo 6

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato

siano provvisti, sotto i loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

#### Articolo 7

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T 5 sono completati dalla dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 788/98]
- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 788/98)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 788/98]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 788/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 788/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 788/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 788/98)
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 788/98]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 788/98)
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 788/98).

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —  
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Alimmat hinnat ecuna tonnilta (1)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Lägsta priser i ecu per ton (1)

**Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in-beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

a) DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	2 000	900
	— Hinterviertel	2 000	1 100
DANMARK	— Bagfjerdinger	250	1 100
ITALIA	— Quarti anteriori	1 000	900
	— Quarti posteriori	1 000	1 100
FRANCE	— Quartiers avant	2 000	900
	— Quartiers arrière	2 000	1 100
SVERIGE	— Bakkvartsparter	100	1 100
BELGIQUE	— Quartiers arrière/Achtervoeten	250	1 100
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	1 000	900
	— Hinterviertel	1 000	1 100
NEDERLAND	— Achtervoeten	250	1 100
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 000	900
	— Cuartos traseros	1 000	1 100
b) DEUTSCHLAND	— Kompensierte Viertel (2)	8 000	1 020
FRANCE	— Quartiers compensés (2)	8 000	1 020
ESPAÑA	— Cuartos compensados (2)	2 000	1 020
ITALIA	— Quarti compensati (2)	2 000	1 020

**c) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— shank (code INT 11)	400	1 000
	— thick flank (code INT 12)	400	1 600
	— topside (code INT 13)	200	1 700
	— silverside (code INT 14)	200	1 500
	— rump (code INT 16)	200	1 500
	— striploin (code INT 17)	200	2 200
	— flank (code INT 18)	400	900
	— fore rib (code INT 19)	400	1 300
	— shin (code INT 21)	400	1 000
	— shoulder (code INT 22)	400	1 300
	— brisket (code INT 23)	400	900
	— forequarter (code INT 24)	400	1 300
FRANCE	— Jarret (code INT 11)	200	1 000
	— Tranche grasse (code INT 12)	200	1 600
	— Tranche (code INT 13)	100	1 700
	— Semelle (code INT 14)	100	1 500
	— Rumsteak (code INT 16)	100	1 500
	— Faux-filet (code INT 17)	100	2 200
	— Flanchet (code INT 18)	200	900
	— Entrecôte (code INT 19)	200	1 300
	— Jarret avant (code INT 21)	200	1 000
	— Épaule (code INT 22)	200	1 300
	— Poitrine (code INT 23)	200	900
	— Quartier avant (code INT 24)	200	1 300

- (<sup>1</sup>) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1956/97 (DO L 276 de 9. 10. 1997, p. 34).
- (<sup>2</sup>) Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1956/97 (EFT L 276 af 9. 10. 1997, s. 34).
- (<sup>3</sup>) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1956/97 (ABl. L 276 vom 9. 10. 1997, S. 34).
- (<sup>4</sup>) Βλέπε παράρτημα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1956/97 (ΕΕ L 276 της 9. 10. 1997, σ. 34).
- (<sup>5</sup>) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 1956/97 (OJ L 276, 9. 10. 1997, p. 34).
- (<sup>6</sup>) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1956/97 (JO L 276 du 9. 10. 1997, p. 34).
- (<sup>7</sup>) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1956/97 (GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 34).
- (<sup>8</sup>) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1956/97 (PB L 276 van 9. 10. 1997, blz. 34).
- (<sup>9</sup>) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 1956/97 (JO L 276 de 9. 10. 1997, p. 34).
- (<sup>10</sup>) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1956/97 (EYVL L 276, 9.10.1997, s. 34), liite V ja VII.
- (<sup>11</sup>) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1956/97 (EGT L 276, 9.10.1997, s. 34).
- (<sup>12</sup>) Número igual de cuartos delanteros y traseros.
- (<sup>13</sup>) Lige stort antal forfjerdinger og bagfjerdinger.
- (<sup>14</sup>) Gleiche Anzahl Vorder- und Hinterviertel.
- (<sup>15</sup>) Ἴσος ἀριθμὸς μπροστινῶν καὶ πσινῶν τετάρτων.
- (<sup>16</sup>) Equal number of forequarters and hindquarters.
- (<sup>17</sup>) Nombre égal de quartiers avant et quartiers arrière.
- (<sup>18</sup>) Numero uguale di quarti anteriori e posteriori.
- (<sup>19</sup>) Een gelijk aantal voor- en achtervoeten.
- (<sup>20</sup>) Número igual de quartos dianteiros e de quartos traseiros;
- (<sup>21</sup>) Sama määrä etu- ja takaneljänneksiä.
- (<sup>22</sup>) Samma antal framkvartsparter och bakkvartsparter.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

**BELGIQUE/BELGIË**

Bureau d'intervention et de restitution belge  
Rue de Trèves 82  
B-1040 Bruxelles  
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau  
Trierstraat 82  
B-1040 Brussel  
Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)  
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main  
Adickesallee 40  
D-60322 Frankfurt am Main  
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

**DANMARK**

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
EU-direktoratet  
Kampmannsgade 3  
DK-1780 København V  
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

**ESPAÑA**

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)  
Beneficencia, 8  
E-28005 Madrid  
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,  
915 22 43 87

**FRANCE**

OFIVAL  
80, avenue des Terroirs-de-France  
F-75607 Paris Cedex 12  
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

**ITALIA**

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

**IRELAND**

Department of Agriculture, Food and Forestry  
Agriculture House  
Kildare Street  
IRL-Dublin 2  
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806  
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

## NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau  
p/a LASER, Zuidoost  
Slachthuisstraat 71  
Postbus 965  
6040 AZ Roermond  
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

## ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1201 Wien  
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

## SVERIGE

Statens jordbruksverk – Swedish Board of Agriculture  
Vallgatan 8  
S-551 82 Jönköping  
Tfn (46-36) 15 50 00; telex 70991 SJV-S; fax (46-36) 19 05 46

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1998

che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE

(98/256/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che nuovi dati pubblicati nel Regno Unito hanno dato un ulteriore avallo all'ipotesi che esista un nesso tra l'esposizione all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob nell'uomo; che il 16 settembre 1997 il comitato consultivo britannico per le encefalopatie spongiformi (SEAC) è giunto alla conclusione che recenti ricerche hanno fornito

nuove e convincenti prove che l'agente della BSE è identico a quello della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob nell'uomo; che il 18 settembre 1997 il comitato consultivo per le sostanze patogene pericolose (ACDP) ha affermato che l'agente della BSE dovrebbe essere classificato tra gli agenti patogeni per l'uomo;

- (2) considerando che, date le circostanze e quale misura d'emergenza, occorre provvisoriamente vietare la spedizione dal Regno Unito verso altri Stati membri di tutti i bovini e di tutti i prodotti consistenti integralmente o parzialmente di materiali ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito o contenenti detti materiali e tali da poter entrare nella catena alimentare umana o animale oppure destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, farmaceutici o medici; che, per evitare distorsioni commerciali, il medesimo divieto va applicato anche alle esportazioni verso i paesi terzi;

- (3) considerando che, al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE <sup>(3)</sup>, la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

<sup>(2)</sup> GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/287/CE (GU L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40).

misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforma bovina (BSE) nel Regno Unito <sup>(1)</sup>, la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi <sup>(2)</sup>, e la decisione 96/449/CE, del 18 luglio 1996, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme <sup>(3)</sup>;

(4) considerando che il Regno Unito ha adottato misure a seguito della pubblicazione di informazioni circa alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob sul suo territorio;

(5) considerando che il Regno Unito ha vietato l'uso di farine di carne e di ossa di mammiferi per l'alimentazione degli animali d'azienda, indipendentemente dall'origine di tali farine; che occorre precisare che non possono essere spediti dal Regno Unito le farine di carne e di ossa di mammiferi, nonché i mangimi per animali d'azienda e i fertilizzanti contenenti dette farine, che per loro natura potrebbero entrare nella catena alimentare animale;

(6) considerando che si ritiene sia basso il rischio che encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) possano entrare nella catena alimentare umana o animale a seguito del consumo di proteine ottenute da carnivori domestici; che tale rischio può essere ulteriormente ridotto prescrivendo che i carnivori domestici non siano alimentati con farine di carne e di ossa di mammiferi originarie del Regno Unito; che è pertanto opportuno che gli alimenti per carnivori domestici prodotti nel Regno Unito ma non contenenti farine di carne e di ossa di mammiferi originarie di tale paese possano essere spediti dal territorio di quest'ultimo verso altri Stati membri o paesi terzi;

(7) considerando che il Regno Unito ha adottato misure per la distruzione di determinati tessuti bovini;

(8) considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina <sup>(4)</sup>, prima di essere modificata dalla decisione 96/362/CE <sup>(5)</sup>, aveva vietato la

spedizione dal Regno Unito verso altri Stati membri e paesi terzi, in particolare, di sperma bovino e di alcuni altri prodotti ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito e che possono entrare nella catena alimentare animale o umana, nonché di materiali destinati ad essere utilizzati in prodotti medici, farmaceutici o cosmetici;

(9) considerando che il comitato scientifico veterinario è stato consultato il 18 aprile 1996 e il 26 aprile 1996; che in base al parere espresso da tale comitato, lo sperma bovino non presenta pericoli per la salute degli animali con riguardo alla BSE;

(10) considerando che il comitato scientifico di cosmetologia è consultato l'11 aprile 1996 sulla sicurezza di alcuni prodotti di origine bovina; che il comitato di collegamento delle associazioni europee dell'industria della profumeria e della cosmesi (Colipa) ha raccomandato ai propri membri di non utilizzare materiali di base ottenuti da bovini del Regno Unito; che tale comitato ha dichiarato che i propri membri seguono tale raccomandazione; che la ventesima direttiva 97/1/CE della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(6)</sup>, ha temporaneamente vietato di immettere sul mercato prodotti cosmetici contenenti taluni tessuti e fluidi;

(11) considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato il 15 aprile 1996 sulla sicurezza di alcuni prodotti di origine bovina;

(12) considerando che il comitato per le specialità farmaceutiche è stato consultato il 16 aprile 1996; che sono già state adottate misure relative alle fonti del materiale e al suo trattamento nel settore farmaceutico; che tutte le specialità farmaceutiche sono sottoposte, prima dell'immissione sul mercato, ad un procedimento di approvazione nel cui ambito viene valutato il trattamento di tutte le materie prime; che, su richiesta dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, tutti i titolari di un'autorizzazione comunitaria di immissione sul mercato, o i richiedenti che hanno ottenuto il parere favorevole del comitato per le specialità medicinali o del comitato per i medicinali veterinari, hanno confermato che i prodotti in questione non contengono tessuti bovini originari del Regno Unito;

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37. Decisione modificata dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU 172 del 7. 7. 1994, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 95/60/CE (GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43).

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

<sup>(5)</sup> GU L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 85.

- (13) considerando che successivamente sono state rese disponibili informazioni supplementari per consentire una valutazione più completa dei rischi; che su tale base, il 26 aprile 1996 il comitato scientifico veterinario ha concluso che la scelta di fonti adeguate dei materiali di origine bovina utilizzati e l'applicazione di norme minime di lavorazione che siano risultate efficaci per inattivare l'agente della BSE offrono assieme buone garanzie sulla sicurezza di questi materiali a fini alimentari o cosmetici; che, di conseguenza, il comitato scientifico veterinario ha raccomandato parametri di sicurezza per l'elaborazione di questi materiali, che sono pertanto considerati sicuri;
- (14) considerando che la Commissione ha conseguentemente ritenuto che alcuni prodotti, quali la gelatina e il sego, fossero sicuri;
- (15) considerando che il Regno Unito ha introdotto nel 1988 una norma che prevedeva la completa distruzione degli animali colpiti da BSE; che il Consiglio, nella riunione del 1°, 2 e 3 aprile 1996, ha concluso che i bovini di età superiore ai 30 mesi non possono entrare nella catena alimentare umana o animale né essere utilizzati in prodotti farmaceutici o cosmetici; che tali animali non dovrebbero essere utilizzati come materiale di base per alcuni prodotti di origine bovina;
- (16) considerando inoltre che alcuni tessuti bovini non dovrebbero essere utilizzati come materiale di base per i prodotti suddetti;
- (17) considerando che la decisione 96/362/CE ha modificato la decisione 96/239/CE al fine di introdurre deroghe al divieto per alcuni prodotti quali gelatina, sego e sperma bovino;
- (18) considerando che, nel corso della riunione del 17 luglio 1996, il comitato scientifico veterinario ha approvato la relazione del 26 giugno 1996 del sottogruppo per la BSE, nella quale si raccomandava un riesame della valutazione del rischio relativa alla gelatina, definita il 26 aprile 1996 dallo stesso comitato scientifico veterinario, tenendo conto delle incertezze riguardanti l'inattivazione dell'agente della BSE e prendendo in debita considerazione quanto prescritto dalla decisione 96/362/CE;
- (19) considerando che la decisione 96/362/CE ha stabilito alcune prescrizioni fondamentali che devono essere osservate prima che il Regno Unito possa spedire dal proprio territorio gelatina prodotta con materie prime ottenute da bovini; che tali condizioni non sono state rispettate e che le spedizioni non sono state autorizzate; che tuttavia, per regolarizzare la situazione in attesa di nuove conoscenze ed opinioni scientifiche, è opportuno revocare la possibilità di spedire gelatina prodotta con materie prime ottenute da bovini macellati nel Regno Unito è destinata ad usi alimentari, mangimistici, cosmetici, medici e farmaceutici; che tale orientamento è conforme al parere del comitato scientifico pluridisciplinare del 3 aprile 1997, secondo il quale nessun prodotto può essere considerato sicuro se il materiale di base utilizzato per la produzione della gelatina è potenzialmente infettivo;
- (20) considerando che è opportuno consentire al Regno Unito di spedire dal proprio territorio, purché adeguatamente etichettati, gelatina e difosfato di calcio destinati a usi tecnici e prodotti con materie prime ottenute da bovini macellati nel Regno Unito;
- (21) considerando che è anche opportuno consentire al Regno Unito di spedire dal proprio territorio gelatina prodotta con materie prime ottenute da bovini non macellati nel Regno Unito; che tale Stato membro ha introdotto un sistema che consente di rintracciare la gelatina in questione, in modo da garantire la possibilità di determinare l'origine delle materie prime; che la normativa comunitaria deve essere integrata con la formale introduzione di un sistema di rintracciamento; che tale sistema deve essere introdotto per altri prodotti cui non si applica il divieto generale; che va altresì introdotto un sistema di etichettatura;
- (22) considerando che occorre precisare che i prodotti ottenuti da bovini non macellati nel Regno Unito devono provenire da stabilimenti autorizzati, sottoposti a controllo veterinario ufficiale e dotati di un sistema che garantisca la possibilità di risalire all'origine delle materie prime; che la spedizione di tali prodotti dal Regno Unito può comunque aver luogo immediatamente, senza ispezione previa della Commissione;
- (23) considerando che è necessario prevedere adeguate garanzie per le spedizioni dal Regno Unito di taluni prodotti ottenuti da bovini non macellati nel Regno Unito;
- (24) considerando che un sistema affidabile di controlli applicato nell'intera Comunità costituisce una condizione essenziale per un corretto funzionamento del mercato delle carni bovine; che da indagini condotte dall'Unità di coordinamento della lotta antifrodi

(UCLAF) e dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione sono emerse carenze nei controlli ufficiali della produzione, nel Regno Unito, di carni bovine destinate a venir spedite verso altri Stati membri o paesi terzi; che il sistema di controlli veterinari dev'essere dunque potenziato per prevenire le frodi;

(25) considerando che tutte le partite commerciali di carni bovine fresche che entrano nel territorio del Regno Unito, lo attraversano o da esso provengono devono essere sottoposte a controlli più rigorosi; che è opportuno stabilire che spetta all'autorità competente apporre e rimuovere i sigilli da tali partite, che esse devono essere scortate da certificati veterinari e che, per gli scambi intracomunitari, la spedizione di una partita deve essere ufficialmente notificata tramite la rete Animo, di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo)<sup>(1)</sup>, o mediante telecopia;

(26) considerando che dev'essere potenziata anche la vigilanza veterinaria sulla lavorazione delle carni ottenute da bovini non macellati nel Regno Unito;

(27) considerando che il 25 febbraio 1997 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una prima proposta di un «programma per l'esportazione da allevamenti certificati» («Export Certified Herds Scheme»); che nella riunione dell'11 giugno 1997 il comitato scientifico veterinario ha stimato inadeguata tale proposta; che il 1° luglio 1997 il Regno Unito ha presentato una proposta modificata; che il 17 settembre 1997 il comitato scientifico veterinario si è pronunciato su tale proposta modificata, segnalando che il principale ostacolo all'approvazione del programma per l'intero territorio del Regno Unito era rappresentato dalla mancanza di un sistema informatico globale che, abbinato ad una base di dati, consentisse di seguire gli spostamenti dei bovini vivi in Gran Bretagna, mentre un sistema adeguato sembrava esistere in Irlanda del Nord; che lo stesso comitato ha inoltre indicato come, su richiesta dei competenti servizi della Commissione, alcuni aspetti marginali del programma avrebbero potuto subire piccole modifiche per garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di certificazione e controllo; che dal 3 al 7 novembre 1997 l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato un'ispezione di fattibilità in Irlanda del Nord; che il Regno Unito ha accettato di introdurre nuovi miglioramenti, consoni con le raccomandazioni formulate a seguito dell'ispezione; che è quindi opportuno revocare parzialmente il divieto di

spedizione di prodotti ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord;

(28) considerando che le ispezioni effettuate dalla Commissione hanno dimostrato che in Irlanda del Nord i controlli sono più efficaci; che è quindi opportuno procedere per gradi, iniziando con la revoca dei divieti relativi alla spedizione di prodotti ottenuti da bovini macellati, sezionati, trasformati ed immagazzinati presso stabilimenti ubicati in Irlanda del Nord ed utilizzati esclusivamente per prodotti destinati a venir spediti verso altri Stati membri o paesi terzi; che i passi successivi potranno prevedere la revoca del divieto riguardante la trasformazione in Gran Bretagna di carni idonee provenienti dall'Irlanda del Nord, fermo restando il rispetto di condizioni da definire in un momento successivo; che la Commissione inizierà immediatamente a valutare, assieme alle autorità del Regno Unito, i mezzi e le condizioni per rendere meno restrittive le prescrizioni di cui trattasi;

(29) considerando che, per prevenire frodi, le carni ottenute da bovini macellati nel Regno Unito devono recare, oltre al bollo sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche<sup>(2)</sup>, un bollo distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario;

(30) considerando che gran parte delle disposizioni della decisione 94/474/CE non sono più conformi al parere del comitato scientifico veterinario del 17 settembre 1997 e che devono pertanto essere soppresse;

(31) considerando che a norma della decisione 96/239/CE il Regno Unito è tenuto a trasmettere un rapporto sulla situazione della BSE ogni due settimane; che tale periodo è risultato troppo breve e deve essere portato a un mese;

(32) considerando che la Commissione deve continuare ad eseguire ispezioni comunitarie nel Regno Unito per verificare l'applicazione delle misure di cui alla presente decisione;

(33) considerando che quanto precede comporta una rielaborazione della decisione 96/239/CE; che a fini di chiarezza detta decisione deve essere abrogata;

(34) considerando che la presente decisione sarà riesaminata sulla base di nuovi dati scientifici;

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7).

(35) considerando che il comitato veterinario permanente non ha espresso un parere favorevole,

c) materiali destinati ad essere impiegati in prodotti cosmetici, medici o farmaceutici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 4*

#### CAPO I

### **Bovini vivi, embrioni di bovini, farine di carne e di ossa e prodotti derivati**

#### *Articolo 1*

In attesa di un esame globale della situazione e in deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro la BSE, il Regno Unito provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi quanto segue:

- a) bovini vivi ed embrioni di bovini;
- b) farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;
- c) mangimi e fertilizzanti contenenti materiali di cui alla lettera b).

#### *Articolo 2*

In deroga all'articolo 1, gli alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui all'articolo 1, lettera b) possono essere spediti verso altri Stati membri o paesi terzi, purché detti materiali non siano originari del Regno Unito e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

#### CAPO II

### **Materiali ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito**

#### *Articolo 3*

In attesa di un esame globale della situazione e in deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro la BSE, il Regno Unito provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati nel Regno Unito:

- a) carni;
- b) prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale;

1. In deroga all'articolo 3, il Regno Unito può autorizzare la produzione e la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di quanto segue:

- a) aminoacidi, peptidi e sego ottenuti presso stabilimenti posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale e che abbiano dimostrato di operare nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I;
- b) prodotti a base di sego e prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, se elaborati da sego ottenuto a norma del presente articolo.

2. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e che possono essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici o in prodotti medici o farmaceutici.

3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) spediti verso altri Stati membri conformemente al presente articolo, siano scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e attestante la loro conformità alla presente decisione, nonché la frequenza dei controlli ufficiali eseguiti.

4. Prima che uno stabilimento possa iniziare o riprendere le spedizioni di prodotti in forza del presente articolo, il Regno Unito comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Regno Unito notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modificazione apportata a detto elenco.

5. Prima che possano iniziare o riprendere le spedizioni di prodotti di cui al paragrafo 1, vengono effettuate ispezioni comunitarie riguardanti l'esecuzione dei controlli ufficiali su ciascuno di tali prodotti.

6. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente, fissa la data in cui gli stabilimenti possono iniziare o riprendere le spedizioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a).

#### *Articolo 5*

Il Regno Unito provvede affinché la gelatina, il difosfato di calcio, il collagene, il sego, i prodotti a base di sego e i prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, ricavati, per usi tecnici, da

materie prime ottenute da bovini macellati nel Regno Unito, siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici o in prodotti medici o farmaceutici.

#### Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, il Regno Unito può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi dei prodotti sottoelencati ottenuti da bovini nati ed allevati in Irlanda del Nord ed ivi macellati presso macelli utilizzati esclusivamente a tal fine, nel rispetto del presente articolo, degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e dell'allegato II:

- a) «carni fresche» ai sensi della direttiva 64/433/CEE;
- b) «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE<sup>(1)</sup>;
- c) «prodotti a base di carne» ai sensi della direttiva 77/99/CEE<sup>(2)</sup>.

2. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a) devono essere state sottoposte a disossamento e all'esportazione dei tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti, presso laboratori di sezionamento dell'Irlanda del Nord utilizzati esclusivamente per prodotti idonei. Il magazzinaggio deve essere effettuato presso impianti frigoriferi dell'Irlanda del Nord, in locali utilizzati esclusivamente per prodotti idonei. Le carni devono essere sezionate, immagazzinate e trasportate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo nonché agli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e dell'allegato II.

3. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a) possono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b) e c) presso stabilimenti dell'Irlanda del Nord utilizzati esclusivamente per prodotti idonei, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché agli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 e dell'allegato II.

4. Ai fini del presente articolo «prodotti idonei» sono i prodotti di cui al paragrafo 1 e i prodotti derivati da bovini non macellati nel Regno Unito, conformi alle condizioni di cui agli articoli da 9 a 13.

5. La Commissione, previa esecuzione delle ispezioni comunitarie e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dei prodotti di cui al paragrafo 1.

6. La Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo almeno ogni tre mesi e prende le opportune misure secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

#### Articolo 7

1. Le carni e i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario.

2. Le carni e i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 che sono destinati ad essere immessi sul mercato nel Regno Unito non recano il bollo supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di tali carni o relativi prodotti dallo stabilimento. Il bollo sanitario comunitario non viene rimosso, salvo quando inevitabile nella fase di sezionamento.

3. Prima che inizino le spedizioni, il Regno Unito trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri il facsimile del bollo supplementare di cui al paragrafo 1.

#### CAPO III

### Materiali ottenuti da bovini non macellati nel Regno Unito

#### Articolo 8

Il Regno Unito provvede affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli da 9 a 13 ogniqualvolta i seguenti prodotti ottenuti da bovini non macellati nel Regno Unito sono spediti dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:

- a) «carni fresche» ai sensi della direttiva 64/433/CEE;
- b) «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE;
- c) «prodotti a base di carne» e «altri prodotti di origine animale» ai sensi della direttiva 77/99/CEE;
- d) alimenti destinati a carnivori domestici;
- e) gelatina e difosfato di calcio, sego, prodotti a base di sego e prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, aminoacidi, peptidi e collagene, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, ovvero destinati ad essere impiegati in prodotti cosmetici, medici o farmaceutici.

#### Articolo 9

1. I prodotti di cui all'articolo 8 provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Regno Unito:

- a) autorizzati dall'autorità competente;
- b) posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale oppure, ove si tratti di prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, posti sotto sorveglianza dell'autorità competente;

- c) che hanno istituito un sistema di rintracciamento delle materie prime tale da attestare l'origine delle stesse durante l'intero ciclo produttivo;
- d) che hanno istituito un sistema di registrazione dei quantitativi di materiali in entrata e in uscita atto a consentire controlli incrociati tra le partite in entrata e in uscita;
- e) presso i quali i prodotti sono scaricati, trasformati, immagazzinati, manipolati, caricati e trasportati in modo separato o in tempi diversi rispetto ai prodotti non conformi alle condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10, 11 e 12.

2. Il Regno Unito comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Regno Unito notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modificazione di detto elenco.

#### *Articolo 10*

1. I prodotti di cui all'articolo 8, lettere da a) a d) provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Regno Unito

- a) nei quali tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzino o altra manipolazione e carico dei prodotti sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;
- b) nei quali i prodotti sono immagazzinati in locali frigoriferi non adibiti nel contempo al magazzino di prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 9, 11, 12 e 13 e che vengono chiusi a chiave e sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente;
- c) nei quali i prodotti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, lettera d), sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario;
- d) nei quali i prodotti che potrebbero essere spediti dal Regno Unito in forza del presente articolo e degli articoli 9, 11, 12 e 13, ma destinati ad essere immessi sul mercato nel Regno Unito, non recano il bollo supplementare di cui al punto c); qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di detta carne o prodotti dallo stabilimento.

Il Regno Unito trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri il facsimile del bollo supplementare.

2. Ai fini della bollatura sanitaria e dell'applicazione dei bolli supplementari prescritte dalla legislazione comunitaria, l'autorità competente tiene e conserva sotto la propria responsabilità:

- a) gli strumenti destinati alla bollatura sanitaria delle carni e all'applicazione dei bolli supplementari, consegnandoli a personale ausiliario esclusivamente al momento di procedere alla bollatura e per il tempo necessario ad effettuare la stessa;
- b) tutte le etichette recanti un bollo sanitario o un bollo supplementare; tali etichette sono numerate in serie e il quantitativo richiesto può essere consegnato a personale ausiliario al momento della loro utilizzazione.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono trasportati in mezzi di trasporto sigillati dall'autorità competente.

Se tali prodotti vengono spediti verso altri Stati membri, sono scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si attesti il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 9, 11, 12 e 13, e si forniscano indicazioni circa tutti gli stabilimenti presso i quali sono stati ottenuti, trasformati, manipolati o immagazzinati, nonché circa tutte le etichette, con i relativi numeri di serie, utilizzata per la partita.

Le carni sono scortate dal certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE che reca, nella sezione «identificazione delle carni», l'indicazione di tutte le etichette della partita con i relativi numeri di serie.

Su tutti i certificati va apposta la seguente dicitura:

«prodotto conformemente alla decisione 98/256/CE.»

4. Il Regno Unito, tramite la rete Animo o mediante telecopia, informa l'autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita.

#### *Articolo 11*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), se i prodotti di cui all'articolo 8, lettera a) provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Regno Unito, i bolli sanitari non sono asportati, salvo quando ciò sia inevitabile nella fase di sezionamento.

#### *Articolo 12*

I prodotti di cui all'articolo 8, lettera e) spediti verso altri Stati membri sono etichettati in modo che sia identificato lo stabilimento di produzione e che venga indicato che

sono stati elaborati a norma della presente decisione, nonché, se del caso, che possono essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici e in prodotti medici o farmaceutici.

#### *Articolo 13*

1. Uno Stato membro che spedisca carni di cui all'articolo 8, lettera a), da uno stabilimento o da un posto d'ispezione frontaliero comunitario autorizzato nel suo territorio, attraverso il territorio del Regno Unito o verso uno stabilimento autorizzato a norma dell'articolo 9 provvede affinché dette carni siano scortate da un certificato veterinario rilasciato da un veterinario ufficiale o da un certificato rilasciato dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero.

Gli originali di tutti i certificati scortano la partita sino allo stabilimento di destinazione.

2. Le carni di cui all'articolo 8, lettera a) sono trasportate in un veicolo ufficialmente sigillato.

Il sigillo può essere rotto solo a fini di ispezione ufficiale.

3. Uno Stato membro che spedisca verso uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 9 prodotti di cui all'articolo 8, lettera e) o qualsiasi materia prima destinata all'elaborazione di detti prodotti, provvede affinché essi siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento e lo Stato membro in cui sono stati prodotti.

### CAPO IV

#### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 14*

La Commissione effettua ispezioni comunitarie in loco nel Regno Unito per accertare l'applicazione della presente decisione, in particolare l'esecuzione dei controlli ufficiali.

#### *Articolo 15*

Il Regno Unito trasmette ogni mese alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro la BSE, in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali.

#### *Articolo 16*

La presente decisione è regolarmente riesaminata sulla base di nuovi dati scientifici. Ove del caso, la presente decisione è modificata, previa consultazione del pertinente comitato scientifico, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

#### *Articolo 17*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 18*

La decisione 94/474/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
- 3) l'articolo 4 è soppresso.

#### *Articolo 19*

La decisione 96/239/CE è abrogata.

#### *Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. CUNNINGHAM

## ALLEGATO I

## CAPITOLO 1

1. I prodotti di seguito indicati possono essere esportati dal Regno Unito conformemente agli articoli da 4 a 7.
  - a) Aminoacidi e peptidi ottenuti da pelli e carnicci con un metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e 2, seguita da un'esposizione a pH > 11 e quindi da trattamento termico a 140 °C per 30 minuti alla pressione di 3 bar.
  - b) Segno e prodotti del segno ottenuti da materiali di animali idonei al consumo umano, che abbiano subito uno dei processi descritti nel capitolo 2.
  - c) Prodotti ottenuti dal segno mediante uno dei procedimenti descritti al capitolo 3.
2. Una volta elaborati, i prodotti di cui al punto 1 devono essere filtrati.
3. I bovini che presentano sintomi di BSE e gli animali di più di 30 mesi non possono essere utilizzati quali materiali di base (conformemente al regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione <sup>(1)</sup>) per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1.
4. I seguenti tessuti non possono essere utilizzati per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1: cranio, colonna vertebrale, cervello, midollo spinale, occhio, tonsille, timo, intestino, milza.

## CAPITOLO 2

## A. Criteri per la produzione di segno nel Regno Unito da materiale ottenuto da bovini macellati nel Regno Unito

1. Il segno può essere prodotto esclusivamente con i sistemi descritti ai capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato della decisione 92/562/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> in possesso dei seguenti requisiti minimi:

CAPITOLO I	(Trattamento discontinuo/a pressione atmosferica/grasso naturale)
	Dimensione massima dei pezzi: 150 mm
	Temperatura > 100 °C > 110 °C > 120 °C
	Tempo 125 min 120 min 50 min
CAPITOLO II	(Trattamento discontinuo/sotto pressione/grasso naturale)
	Dimensione massima dei pezzi: 50 mm
	Temperatura > 100 °C > 133 °C
	Tempo 25 min 20 min
	Pressione (assoluta) 3 bar
CAPITOLO III	(Trattamento continuo/a pressione atmosferica/grasso naturale)
	Dimensione massima dei pezzi: 30 mm
	Temperatura > 100 °C > 110 °C > 120 °C
	Tempo 95 min 55 min 13 min
CAPITOLI IV e VI	(Trattamento continuo/a pressione atmosferica/grasso aggiunto e trattamento continuo/sotto pressione/grasso aggiunto)
	Dimensione massima dei pezzi: 30 mm
	Temperatura > 100 °C > 110 °C > 120 °C > 130 °C
	Tempo 16 min 13 min 8 min 3 min
CAPITOLO VII	(Trattamento continuo/a pressione atmosferica/materiale sgrassato)
	Dimensione massima dei pezzi: 20 mm
	Temperatura > 80 °C > 100 °C
	Tempo 120 min 60 min

I requisiti di temperatura/tempo di cui sopra possono essere applicati simultaneamente.

<sup>(1)</sup> GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

2. Il Regno Unito può autorizzare gli impianti il cui funzionamento, in base ai metodi indicati nella sezione B, risulta conforme ai requisiti di cui al punto 1.
3. Possono essere autorizzati anche i sistemi di trattamento discontinuo che rispettano i criteri stabiliti al punto 2 per i sistemi di trattamento continuo funzionanti conformemente ai capitoli III, IV, VI o VII.

**B. Procedure per l'omologazione degli impianti di trattamento dei rifiuti animali di ruminanti ai fini della produzione di sego nel Regno Unito, mediante i metodi descritti nell'allegato della decisione 92/562/CEE**

1. *Temperatura — sistemi a trattamento continuo e discontinuo*

Lungo l'intera apparecchiatura dell'impianto devono essere collocati, con distribuzione regolare, dei dispositivi di controllo termico che registrino la temperatura nelle varie fasi del processo. Ad intervalli regolari devono essere registrate le temperature ed effettuate le opportune tarature.

2. *Pressione (unicamente capitolo II)*

Devono essere installati dei dispositivi manometrici che registrino la pressione nelle fasi del processo. Ad intervalli regolari devono essere registrati i valori della pressione ed effettuate le opportune tarature.

3. *Dimensione dei pezzi — tutti i sistemi*

### CAPITOLO 3

**Alimenti destinati al consumo umano o animale, prodotti medici o farmaceutici, loro materiali di base o prodotti intermedi**

I derivati del sego possono essere utilizzati a condizione che siano stati prodotti con metodi idonei, convalidati e rigorosamente certificati quali:

1. transesterificazione o idrolisi a non meno di 200 °C per almeno 20 minuti sotto pressione (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri di acidi grassi); oppure
2. saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone)
  - con processo discontinuo: a non meno di 95 °C per almeno 3 ore; oppure
  - con processo continuo: a non meno di 140 °C, 2 bar per almeno 8 minuti, o misure equivalenti.

**Prodotti cosmetici, materiali di base o prodotti intermedi**

I derivati del sego possono essere utilizzati a condizione che siano stati applicati i seguenti metodi, rigorosamente certificati dal produttore:

1. transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C, 40 bar per 20 minuti (esteri e acidi grassi con il glicerolo); oppure
2. saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone)
  - con processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore; oppure
  - con processo continuo: a 140 °C, 2 bar per 8 minuti o misure equivalenti.

—

*ALLEGATO II*

1. Le carni fresche disossate e i prodotti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), a base di tali carni ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord possono essere spediti dall'Irlanda del Nord in forza dell'articolo 6, purché siano stati ottenuti da animali idonei provenienti da mandrie idonee.

**Mandrie idonee**

2. Una mandria è costituita da un gruppo di animali che forma un'entità separata e distinta, vale a dire un gruppo di animali che sono stati governati, stabulati e tenuti separati da qualsiasi altro gruppo di animali e ai quali sono stati attribuiti numeri unici di identificazione della mandria e dei capi.
3. Una mandria idonea quando, per almeno otto anni, in nessuno degli animali che fossero ancora presenti nella mandria stessa, vi fossero transitati o ne fossero usciti, sono stati registrati casi confermati di BSE o casi sospetti relativamente ai quali la diagnosi della BSE non è stata esclusa.
4. In deroga al paragrafo 2, una mandria che esista da meno di otto anni può essere considerata idonea sulla base di un'approfondita indagine epidemiologica della competente autorità veterinaria, a condizione che:
  - a) tutti i bovini nati o introdotti nella mandria di nuova costituzione siano conformi al paragrafo 6, lettere a), c), d) ed e);
  - b) la mandria sia stata conforme alle condizioni indicate al paragrafo 3 durante tutta la sua esistenza.
5. Se una nuova mandria viene costituita presso un'azienda nella quale sia stato registrato un caso confermato di BSE in qualsiasi animale che si trovasse ancora in una mandria dell'azienda stessa o da una di tali mandrie provenisse, la nuova mandria può essere idonea soltanto dopo un'approfondita indagine epidemiologica della competente autorità veterinaria che consenta a quest'ultima di accertare il rispetto di ciascuna delle condizioni seguenti:
  - a) tutti gli animali della mandria colpita sono stati allontanati o abbattuti;
  - b) tutti gli alimenti sono stati asportati e distrutti e tutti i contenitori degli alimenti sono stati ripuliti a fondo;
  - c) tutti gli edifici sono stati svuotati e ripuliti a fondo prima che si sia proceduto all'introduzione di nuovi animali;
  - d) tutte le condizioni di cui al paragrafo 4 risultano soddisfatte.

**Animali idonei**

6. Un bovino è idoneo se è nato ed è stato allevato in Irlanda del Nord e al momento della macellazione:
  - a) tutte le informazioni relative alla sua nascita, alla sua identità e ai suoi movimenti sono registrate in un sistema informatico ufficiale di rintracciamento;
  - b) ha un'età superiore a 6 mesi ma inferiore a 30 mesi, determinata in base alla registrazione ufficiale informatica della data di nascita;
  - c) sua madre è sopravvissuta per almeno 6 mesi al parto;
  - d) sua madre non è stata colpita da BSE, né c'è il sospetto che abbia contratto la BSE;
  - e) la mandria in cui è nato e tutte quelle presso le quali si sia in qualsiasi momento trovato sono idonee.
7. Il sistema informatico ufficiale di rintracciamento di cui al paragrafo 6, lettera a) sarà approvato soltanto qualora sia stato operativo per un tempo sufficiente, in modo da contenere tutte le informazioni relative alla vita e ai movimenti degli animali che devono essere verificate per accertare l'osservanza della presente decisione, e soltanto per gli animali nati dopo che il sistema stesso sia diventato operativo. Il caricamento in un elaboratore elettronico di dati storici relativi a qualsivoglia periodo precedente l'operatività del sistema non sarà ammesso per i fini qui considerati.

**Controlli**

8. Se un animale presentato per la macellazione o qualsiasi circostanza attinente alla sua macellazione non soddisfa interamente le condizioni stabilite dalla presente decisione, l'animale di cui trattasi sarà automaticamente respinto. Qualora le pertinenti informazioni risultino disponibili dopo la macellazione, l'autorità competente sospenderà immediatamente il rilascio di certificati e annullerà i certificati rilasciati. Se la spedizione ha già avuto luogo, l'autorità competente deve notificare le informazioni all'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente del luogo di destinazione prende gli opportuni provvedimenti.

9. La macellazione degli animali idonei avrà luogo in macelli utilizzati esclusivamente a tal fine. Le operazioni di sezionamento, disossamento e lavorazione avranno luogo in stabilimenti utilizzati esclusivamente per prodotti idonei alla spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi. Il magazzinaggio presso impianti frigoriferi avrà luogo in locali utilizzati esclusivamente per prodotti idonei alla spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi. Tutti gli stabilimenti attraverso i quali i prodotti passano prima di tale spedizione devono essere ubicati in Irlanda del Nord.
10. L'autorità competente acernerà che i procedimenti utilizzati nei laboratori di sezionamento garantiscano la rimozione dei linfonodi seguenti:  
popliteali, ischiatici, inguinali superficiali, inguinali profondi, iliaci medi e laterali, renali, prefemorali, lombari, costo-cervicali, sterno-prescapolari, ascellari, caudali e cervicali profondi.
11. La possibilità di risalire dalle carni alla mandria dell'animale idoneo sarà assicurata dal sistema informatico di rintracciamento fino al momento della macellazione. Dopo la macellazione, le etichette devono consentire di risalire dalle carni fresche e dai prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) fino alla mandria, per permettere un eventuale ritiro dalla circolazione della partita interessata.
12. Ogni carcassa riconosciuta idonea recherà un proprio numero, correlato a quello del marchio auricolare.
13. Il Regno Unito applicherà protocolli particolareggiati per:
  - a) il rintracciamento e i controlli prima della macellazione;
  - b) i controlli durante la macellazione;
  - c) tutte le etichettature e certificazioni necessarie dopo la macellazione e fino al punto di vendita.
14. L'autorità competente si doterà di un sistema per registrare gli accertamenti relativi all'osservanza della disciplina in modo da poter dimostrare l'esecuzione dei controlli.

#### **Lo stabilimento**

15. Oltre a conformarsi alle altre esigenze stabilite dalla presente decisione, per essere autorizzato lo stabilimento deve definire ed applicare un sistema mediante il quale le carni idonee o i prodotti idonei siano identificabili e per tutte le carni bovine o i relativi prodotti sia possibile risalire fino alla mandria d'origine. Il sistema deve consentire di rintracciare compiutamente le carni o i prodotti in ogni fase, e le pertinenti registrazioni devono essere conservate per almeno due anni. La direzione dello stabilimento deve fornire per iscritto all'autorità competente ragguagli circa il sistema che intende utilizzare.
  16. L'autorità competente valuterà, autorizzerà e sorveglierà il sistema definito dallo stabilimento, in modo da accertarsi che garantisca una completa segregazione e la rintracciabilità a monte e a valle.
-